


Bando Misura 227 **“Sostegno agli investimenti non produttivi –** **terreni forestali” – Il Bando**



Programma di Sviluppo Rurale **Basilicata 2007/2013**

Asse 2 “Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale”

REGOLAMENTO CE n.1698/05 e ss. mm. ii.

Regione Basilicata | Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana
Autorità di Gestione PSR Basilicata 2007/2013 Via Vincenzo Verrastro, 10 – 85100 Potenza
adg.psr@regione.basilicata.it – www.basilicatapsr.it

REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA

| | |
|---|----|
| Art. 1 - Premessa | 3 |
| Art. 2 - Riferimenti normativi..... | 3 |
| Art. 3 – Obiettivi della Misura | 4 |
| Art. 4 –Descrizione tecnica della Misura | 4 |
| Art. 5 –Beneficiari | 5 |
| Art. 6 - Requisiti di ammissibilità | 5 |
| Art. 7 – Localizzazione degli investimenti..... | 6 |
| Art. 8 – Tipologia di investimenti e spese ammissibili | 6 |
| Art. 9 – Spese non ammissibili | 8 |
| Art. 10 – Termini e condizioni per l’ammissibilità della spesa | 8 |
| Art. 11 - Disponibilità finanziaria, forma ed intensità dell’aiuto | 9 |
| Art. 12 – Modalità e termini di presentazione delle domande di aiuto | 9 |
| Art. 13 - Documentazione richiesta | 10 |
| Art. 14 - Criteri di selezione | 12 |
| Art. 15 - Motivi di irricevibilità e/o di esclusione | 13 |
| Art. 16 - Istruttoria, valutazione e selezione delle domande di aiuto | 14 |
| Art. 17 - Approvazione delle graduatorie e concessione degli aiuti..... | 14 |
| Art. 18 – Impegni specifici collegati alla Misura e vincoli..... | 14 |
| Art. 19 - Realizzazione degli investimenti ed erogazioni degli aiuti | 16 |
| Art. 20 – Controlli e pagamenti | 17 |
| Art. 21 - Varianti e proroghe | 19 |
| Art. 22 - Riduzioni, esclusioni, sanzioni, revoche, recuperi..... | 20 |
| Art. 23 - Recesso / Rinuncia dagli impegni | 21 |
| Art. 24 - Cause di forza maggiore..... | 21 |
| Art. 25 - Responsabile del procedimento | 22 |
| Art. 26 - Informazione e pubblicità | 22 |
| Art. 27 - Disposizioni finali..... | 22 |
| Art. 28 – Allegati | 23 |
| ALLEGATO 1 – FORMAT SCHEDA PROGETTO | 24 |

Art. 1 - Premessa

Il presente Bando è relativo alla Misura 227 “Sostegno agli investimenti non produttivi - terreni forestali” (Titolo IV capo I, art. 36, lettera, b), vii) e 49 del Reg. (CE) del Consiglio n.1698/2005 e ss.mm.ii.).

La Misura punta a migliorare l’ambiente e lo spazio rurale sostenendo la gestione e la tutela del territorio mediante la realizzazione di investimenti non produttivi nei territori boscati dove è prevalente o esclusiva la funzione pubblica del bosco e gli investimenti realizzati, aventi finalità ambientali ed ecologiche, non comportano un ritorno economico per i proprietari e gestori dei boschi.

Art. 2 - Riferimenti normativi

La Regione Basilicata adotta il presente Bando in coerenza ed in attuazione della seguente normativa:

- Reg. (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune e ss,mm,e ii.
- Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), e ss.mm.ii..
- Reg. (CE) n. 1320/2006 della Commissione del 5 settembre 2006, recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), e ss.mm.ii.
- Reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione. del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), e ss.mm.ii.
- Reg. (CE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale. Il Regolamento sostituisce ed abroga il Reg. CE n. 1975/2006 e si applica a decorrere dal 1 gennaio 2011.
- Reg. (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”).
- Piano Strategico Nazionale di Sviluppo Rurale 2007-2013 e ss.mm.ii.
- D.M. n. 30125 del 22/12/2009 e ss.mm.ii., relativo alla “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”.
- Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per il periodo 2007-2013, approvato con Decisione della Commissione n. C (2010) 1156 del 26/02/2010.

- Criteri di selezione del P.S.R. Basilicata 2007-2013 approvati nella prima Seduta del Comitato di Sorveglianza del PSR Basilicata 2007-2013 svoltosi il 13 giugno 2008 e ss.mm.ii.
- Procedure attuative delle Misure di Investimento e delle Misure connesse alla Superficie del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per il periodo 2007-2013, approvate con D.G.R. n. 519 del 12 aprile 2011 “PSR 2007/2013 –D.G.R. N. 897 del 21.07.2014 avente ad oggetto “L.R. 15 aprile 2014 n. 4. Trasferimento del personale e delle funzioni dell’Agenzia Regionale per le erogazioni in Agricoltura – ARBEA. Istituzione Ufficio Erogazioni Comunitaria in Agricoltura (UECA) e nomina del Responsabile”;
- Manuale delle procedure e dei controlli dell’Organismo Pagatore AGEA (Edizione 1.1).
- Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale e a interventi analoghi predisposto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Dipartimento delle Politiche Competitive del Mondo Rurale e della Qualità- Direzione Generale della Competitività per lo Sviluppo Rurale – COSVIR II, anno 2010.
- Normativa comunitaria (direttiva 2004/18/CE) e nazionale (D. Lgs. 163/2006 e s. m. i.) in materia di appalti pubblici.
- D.C.R. n. 537 del 12 maggio 2009 con la quale il Consiglio Regionale approva il Programma Triennale di Forestazione 2009-2011.
- L.R. n. 42 del 10 novembre 1998 – Norme in materia forestale.
- L.R. n. 11 del 26 maggio 2004 – Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 42 del 10 novembre 1998.

Art. 3 – Obiettivi della Misura

La Misura è finalizzata al conseguimento dell’obiettivo “Conservazione della biodiversità e tutela e diffusione di sistemi agroforestali ad alto valore naturalistico” e “Aumento della produzione delle biomasse e di pratiche/attività per la riduzione dell’effetto serra” agevolando investimenti finalizzati al miglioramento e alla diversificazione della struttura forestale, nonché allo sviluppo equilibrato della fauna selvatica. Contribuisce indirettamente all’obiettivo dell’Asse 3 “Miglioramento dell’attrattività dei territori rurali per le imprese e la popolazione” attraverso interventi tesi a valorizzare la multifunzionalità dei boschi per la loro fruizione pubblica.

Art. 4 –Descrizione tecnica della Misura

La Misura sostiene investimenti che non aumentino il valore e la redditività delle foreste ma che valorizzino i boschi non produttivi in termini di pubblica utilità mediante interventi funzionali alla salvaguardia degli ecosistemi forestali, alla conservazione ed incremento della biodiversità e alla difesa della stabilità del suolo; gli investimenti finanziati è necessario che abbiano esclusivamente finalità ambientali ed ecologiche e che non comportino ritorni economici per i proprietari e i gestori delle aree boschive interessate.

Azione 1 – Realizzazione di investimenti con finalità ambientali

Nell’ambito dell’azione possono essere concessi incentivi per investimenti realizzati in boschi non produttivi che migliorino la struttura e la funzionalità dei soprassuoli forestali

esistenti, conservino e migliorino la biodiversità e potenzino la stabilità ecologica dei popolamenti forestali.

Azione 2 – Realizzazione di investimenti selvicolturali volti a migliorare la fruizione pubblica delle aree forestali

Le operazioni finanziabili sono quelle di valorizzazione e salvaguardia dell'utilizzo pubblico delle aree forestali.

Art. 5 –Beneficiari

- Comuni e loro associazioni
- Amministrazione separata per gli usi civici di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766
- Enti gestori di aree protette
- Soggetti privati (persone fisiche e loro associazioni; persone giuridiche di diritto privato e loro associazioni). Essi devono essere imprenditori agricoli/forestali regolarmente iscritti ad un regime previdenziale obbligatorio e detentori dei terreni dove vengono realizzati gli investimenti.

Non possono partecipare i beneficiari di un provvedimento di concessione a valere sul bando DGR n. 983 del 05.07.2011 che, alla data di scadenza del Bando, non hanno presentato presso UECA (Ufficio Erogazione Comunitarie in Agricoltura del Dipartimento delle Politiche Agricole e Forestali della Regione Basilicata) la domanda di pagamento di SAL finale comprensiva della Relazione sul conto finale e mandati di pagamento quietanzati.

Art. 6 - Requisiti di ammissibilità

Sono considerati ammissibili a contributo gli investimenti ricadenti in aree classificabili foresta o area boschiva secondo le definizioni di seguito riportate.

L'espressione "foresta" indica un terreno che si estende per una superficie superiore a 0,5 ettari, con alberi di altezza superiore a 5 metri ed una copertura superiore al 10%, o alberi in grado di raggiungere tali limiti in situ. Non rientrano in questa definizione i terreni ad uso prevalentemente agricolo o urbanistico.

Sono incluse in tale espressione:

- le zone soggette a rimboschimento che non abbiano ancora raggiunto, ma si prevede possano raggiungere, una copertura pari al 10% ed un'altezza degli alberi pari a 5 metri;
- le zone temporaneamente disboscate per effetto dell'azione umana o di cause naturali e di cui si prevede la ricostituzione;
- strade, fasce tagliafuoco ed altre piccole zone aperte;
- foreste nei parchi nazionali, riserve naturali ed altre zone protette;
- piante frangivento, barriere frangivento e corridoi di alberi con una superficie superiore a 0,5 ettari ed una larghezza superiore a 20 metri.

L'espressione "zone boschive" indica terreni non classificati come "foreste" aventi un'estensione superiore a 0,5 ettari, con alberi di altezza superiore a 5 metri ed una copertura pari al 5-10%, o alberi in grado di raggiungere tali limiti in situ, oppure con una copertura combinata di arbusti, cespugli ed alberi superiore al 10%.

Sono escluse dalla definizione di “foreste” e “zone boschive” e quindi dal campo di applicazione del beneficio:

- formazioni arboree facenti parte di sistemi di produzione agricola come i frutteti o sistemi agroforestali;
- terreni che siano prevalentemente destinati ad uso agricolo o urbanistico;
- parchi e giardini in aree urbane.

Le foreste e/o zone boschive ammesse sono quelle ubicate in Regione Basilicata, nel caso di progetti afferenti anche a territori limitrofi, sarà ammessa a contributo solo la “quota – parte” di foreste e/o zone boschive che insiste sul territorio regionale.

Nell’ambito delle zone sopra descritte possono essere ammessi a contributo esclusivamente investimenti aventi finalità ambientali ed ecologiche, mirati al miglioramento della fruibilità pubblica delle aree interessate e che non comportino un ritorno economico a qualsiasi titolo conseguibile.

Ulteriore condizione di ammissibilità è la dimostrazione, da parte del soggetto richiedente, del legittimo possesso e la libera disponibilità dei terreni oggetto dell’impegno per l’intero arco temporale previsto.

I beneficiari devono risultare soggetti affidabili in applicazione dell’art. 24 p.2 lett e) del Reg. (CE) n. 65 del 27 gennaio 2011 e ss.mm.ii. secondo il quale i controlli amministrativi sulle domande di aiuto devono comprendere la verifica dell’affidabilità del richiedente in base ad eventuali altre operazioni cofinanziate che ha realizzato a partire dal 2000¹.

A tale scopo, è da intendersi inaffidabile, il soggetto per il quale, relativamente ad operazioni cofinanziate che ha realizzato a partire dal 2000, è stata avviata e conclusa una procedura di decadenza totale, con relativa revoca degli aiuti, con recupero di indebiti percepiti, senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi.

Non sono da intendere inaffidabili, invece, i soggetti per i quali la procedura di revoca è stata avviata a seguito di rinunce all’aiuto per cause di forza maggiore.

Non sono infine da considerare inaffidabili le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del D.Lgs. 3-2-1993, n. 29.

Saranno, inoltre, escluse dalla concessione dell’aiuto le aziende in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli Aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione d’imprese in difficoltà.

Art. 7 – Localizzazione degli investimenti

La Misura si applica esclusivamente nelle macro-aree D1 (Aree ad agricoltura con modelli organizzativi più avanzati) e D2 (Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo).

Art. 8 – Tipologia di investimenti e spese ammissibili

Le tipologie di investimenti ammissibili sono le seguenti:

Azione 1 – realizzazione di investimenti con finalità ambientali:

¹ La verifica dell’affidabilità del richiedente viene eseguita dall’istruttore tramite la consultazione ufficiale delle informazioni presso l’Ufficio Ragioneria Generale della Regione Basilicata e presso AGEA/UECA ciascuno per la rispettiva competenza in materia di pagamenti riferiti ai programmi comunitari regionali.

1. sfolli in giovani impianti;
2. diradamenti eseguiti in fustaie;
3. avviamento all'alto fusto di cedui invecchiati;
4. disetaneizzazione di fustaie coetanee;
5. rinaturalizzazione di fustaie di conifere;
6. ricostituzione di aree aperte all'interno dei boschi al fine di aumentare la variabilità spaziale e la biodiversità;
7. realizzazione o ripristino, all'interno dei rimboschimenti esistenti o nelle aree di neo-colonizzazione, di opere di sistemazione idraulico-forestali, quali: muretti a secco, piccole opere di canalizzazione e regimazione delle acque, anche al fine delle creazione di microambienti per la salvaguardia di specie rupestri;
8. interventi di ricostituzione e miglioramento della vegetazione ripariale, volti all'aumento della stabilità degli argini, all'affermazione e/o diffusione delle specie ripariali autoctone;
9. realizzazione e/o ripristino di stagni, laghetti e torbiere all'interno di superfici forestali.

Azione 2 – Realizzazione di investimenti selvicolturali volti a migliorare la fruizione pubblica delle aree forestali:

1. creazione e sistemazione di sentieri;
2. realizzazione o ripristino di piazzole di soste, di aree picnic, di cartellonistica, di punti panoramici;
3. ristrutturazione di campeggi e rifugi forestali (liberamente accessibili al pubblico, non a pagamento);
4. realizzazione di cartellonistica e arredi per interventi didattici e divulgativi in bosco.

Le spese ammissibili, sono quelle sostenute dal beneficiario per la realizzazione degli interventi ammessi, calcolate sulla base dei prezzi contenuti nel prezzario regionale in vigore.

Sono, inoltre ammissibile, nel limite massimo del 10% del costo totale dell'investimento le spese sostenute dal beneficiario per acquisti, spese generali e progettazione, necessarie alla corretta esecuzione dell'intervento.

Potranno essere ammessi, **lavori in economia diretta**², effettuati dallo stesso beneficiario, dai suoi familiari e/o dai lavoratori aziendali purché in possesso di posizione INPS ed in regola con i versamenti contributivi.

² Le suddette spese saranno ammesse a condizione che risultino strettamente funzionali al progetto, che siano comprese nel prezzario forestale regionale vigente e che il **soggetto interessato** (azienda) fornisca una **dichiarazione sostitutiva di atto notorio** che attesti:

Il valore, deve essere determinato tenendo conto del tempo effettivamente prestato e dei salari medi giornalieri calcolati per ogni Provincia.

L'importo dei lavori in economia diretta non potrà essere in alcun modo superiore alla quota di cofinanziamento a carico del richiedente sul totale delle spese ammissibili ad intervento ultimato.

Art. 9 – Spese non ammissibili

Non sono ammissibili le seguenti spese:

- Imposta di valore aggiunto (IVA), tranne se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiario finale e non sia recuperabile;
- Interessi passivi;
- Investimenti non riconducibili alle finalità dell'intervento finanziato.

Non saranno altresì ammissibili spese, di qualsiasi natura:

- non riferibili temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento;
- non imputabili, pertinenti e congrue rispetto alle operazioni ammissibili;
- non verificabili e controllabili;
- non legittime e contabilizzate.

Art. 10 – Termini e condizioni per l'ammissibilità della spesa

Le spese:

- devono essere riferite ad attività effettuate o servizi ricevuti dopo la presentazione della domanda di aiuto³, ad eccezione **delle sole spese propedeutiche alla presentazione della domanda stessa** (progettazione, acquisizione di autorizzazioni, pareri, studi di fattibilità, nulla osta, ecc.), solo se effettuate **entro i 12 mesi precedenti alla data di presentazione della domanda di aiuto**;
- devono essere riferite ad investimenti non ultimati⁴ prima della data di comunicazione del provvedimento di concessione del contributo adottato dal Responsabile di Misura;
- nel caso di investimenti **materiali** relativi a lavori ed opere, l'ultimazione dell'investimento deve corrispondere all'emissione dei documenti contabili o delle fatture di saldo relative all'investimento in tutte le sue componenti, al loro pagamento, nonché alla dichiarazione di fine lavori e richiesta di accertamento finale;

I. che le attività sono compatibili con strutture e mezzi tecnici in dotazione;

II. che le attività sono compatibili con le capacità professionali e condizioni di base (es. adeguata professionalità, abilitazione all'uso ed alla guida dei mezzi, copertura assicurativa, ecc.) e che i lavori siano eseguibili nel rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs.81/08);

L'imputazione di tali spese avverrà mediante un prospetto (giornate / uomo), vidimato da un tecnico abilitato.

³ = Intesa come presentazione della domanda cartacea alla Regione Basilicata. Le spese effettuate dopo tale adempimento dovranno essere comunque precedute da una comunicazione di avvio dei lavori.

⁴ = In questo caso l'investimento si considera ultimato dopo il perfezionamento dell'ultimo pagamento da parte del beneficiario.

- nel caso di investimenti **immateriali e di acquisti di macchine e attrezzature**, qualora siano le uniche componenti dell'iniziativa finanziata, l'ultimazione dell'investimento deve corrispondere all'emissione della fattura di saldo ed al relativo pagamento;
- nel caso di non ammissibilità della domanda di aiuto, le spese eventualmente sostenute dai richiedenti per attività o servizi resi prima della conclusione del procedimento istruttorio, **non comportano assunzione di impegno giuridicamente vincolante** da parte della Regione e, pertanto, restano completamente a carico degli stessi richiedenti.

L'investimento dovrà essere realizzato **entro 10 mesi** a far data dal provvedimento di concessione individuale del sostegno.

Art. 11 - Disponibilità finanziaria, forma ed intensità dell'aiuto

Le risorse finanziarie, di cui al presente Bando, ammontano ad **€ 2.000.000,00 (euro duemilioni)**, di cui il 30% destinato ai soggetti privati, e il restante 70% ai beneficiari pubblici.

In coerenza con la vigente scheda di Misura 227, l'intensità dell'aiuto per i costi di investimento ammissibile è così modulata:

Soggetti Privati

- 80% del costo dell'investimento ammissibile nel caso di investimenti ricadenti nelle zone montane, nelle zone caratterizzate da svantaggi naturali e nei siti di cui alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.
- 70% del costo dell'investimento ammissibile nel caso di investimenti ricadenti nelle altre zone⁵.

Beneficiari Pubblici

- 100% del costo dell'investimento ammissibile in quanto trattasi di investimenti non produttivi aventi finalità ambientali ed ecologiche miranti al miglioramento della fruibilità pubblica dei territori boscati.

L'investimento massimo ammissibile per progetto è pari a € 150.000,00. (costo progetto – IVA esclusa)

I soggetti pubblici potranno recuperare a rimborso l'IVA, secondo la procedura in via di definizione da parte dell'Autorità di Gestione del PSR Basilicata 2007 – 2013

Art. 12 – Modalità e termini di presentazione delle domande di aiuto

Condizione necessaria per la presentazione della domanda di aiuto è la costituzione ovvero l'aggiornamento del **fascicolo unico aziendale**, secondo la procedura informatizzata prevista dal portale SIAN (D. P. R. 503/99 e Circolari AGEA).

⁵ = Le aree “non delimitate” di cui alla D. D. n. 1570 del 23.10.2009.

La trasmissione cartacea dovrà essere assicurata **entro e non oltre la data di chiusura del bando, secondo tutte le modalità, fatta eccezione per la consegna a mano** (fa fede il timbro postale).

Le domande potranno essere inserite nel portale ed inviate alla Regione Basilicata entro e non oltre **30 gg consecutivi** dalla data di pubblicazione sul BUR del presente bando; la documentazione cartacea dovrà pervenire entro e non oltre 2 giorni dal termine posto per il rilascio della domanda (fa fede il timbro postale).

La domanda in forma telematica, predisposta utilizzando le funzionalità online messe a disposizione dall'Organismo Pagatore sul portale SIAN, potrà avvenire:

1. per il tramite di un **Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) accreditato dall'OP**, previo conferimento di un mandato;
2. con l'assistenza di un **libero professionista, munito di opportuna delega per la presentazione della domanda appositamente conferita dalle aziende**, accreditato dalla Regione in possesso delle credenziali di accesso all'area riservata del portale del SIAN ed autorizzato dal responsabile delle utenze regionali alla fruizione dei servizi.

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione.

Al fine di evitare criticità operative le procedure di accreditamento saranno sospese quindici giorni prima della data di chiusura del Bando⁶.

La documentazione di cui al successivo art. 13 dovrà essere inviata a:

Regione Basilicata – Dipartimento Politiche Agricole e Forestali - Ufficio Produzioni Vegetali e Silvicultura Produttiva – Responsabile di Misura 227

Via Vincenzo Verrastro, 10 – 85100 POTENZA

Sulla busta dovrà essere indicata, la dicitura: “Bando Misura 227 – Sostegno agli investimenti non produttivi terreni forestali” – P. S. R. Basilicata 2007 – 2013 , il mittente e la dicitura “**NON APRIRE**”.

La consegna a mano al protocollo regionale **determinerà la non ricevibilità delle domande**.

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione.

Tutte le informazioni e/o i dati indicati in domanda sono resi ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR del 28/12/2000 n. 445 e costituiscono “dichiarazioni sostitutive di certificazioni” e “dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà”. La domanda costituisce automaticamente autorizzazione alla gestione dei dati personali ex D. Lgs. 196/03.

Art. 13 - Documentazione richiesta

La documentazione cartacea da presentare, consiste in:

1. Copia cartacea della domanda generata dal portale AGEA - SIAN debitamente firmata;

⁶ Solo in riferimento a soggetti che si abilitano per la prima volta.

2. Fotocopia documento d'identità leggibile ed in corso di validità del soggetto firmatario;
3. Copia atto di proprietà e/o usufrutto, copia del contratto di affitto o comodato d'uso⁷, di durata non inferiore al periodo di impegno. Qualora il contratto presenti una vita residua inferiore a tale valore, occorrerà presentare un atto attestante l'attivazione delle procedure per il suo rinnovo oltre all'assenso della proprietà dei terreni⁸. Nel caso di boschi di "non proprietà" è necessario presentare un nulla - osta del titolare (dichiarazione e fotocopia leggibile di documento d'identità);
4. Scheda Progetto come da Format di cui all'Allegato 1, a firma di tecnico abilitato (professionisti operanti in discipline agronomico - forestali). Qualora il richiedente possenga le abilitazioni potrà redigere gli elaborati in prima persona;
5. Elaborati tecnici della proposta progettuale a firma di tecnico abilitato in duplice copia. Qualora il richiedente possenga le abilitazioni potrà redigere gli elaborati in prima persona;
6. Almeno tre preventivi di spesa, per quanto non riportato dai prezzi regionali e per le spese immateriali. Se per ragioni oggettive non sia possibile reperire tre preventivi, sarà consentita la presentazione di un solo o due preventivo/i, purché si fornisca una relazione circa le motivazioni e la congruità del costo, firmata da un tecnico abilitato.
7. Schema di sintesi per le eventuali spese in economia, come disciplinate dall'art. 8 del bando, a firma di tecnico abilitato e Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del beneficiario, di cui al medesimo art. 8 del Bando;
8. Dichiarazione del beneficiario che le iniziative progettuali proposte non hanno beneficiato di finanziamenti pubblici negli ultimi dieci anni (Dichiarazione sostitutiva di atto notorio);
9. Dichiarazione che l'impresa proponente non rientra nel novero delle imprese in difficoltà, ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (G.U. C 244 del 01/10/2004, pag. 2) (Dichiarazione sostitutiva di atto notorio);
10. Dichiarazione del beneficiario di non aver ricevuto aiuti in regime di de minimis ovvero dell'ammontare degli aiuti ricevuti in forma del medesimo de minimis nell'ultimo triennio 2012 - 2013 - 2014 a far data dalla presentazione della domanda, (Dichiarazione sostitutiva di atto notorio);
11. Dichiarazione del proponente, contenente gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di cui all'art. 14 punti B), C), D) nel caso in cui si intende usufruire di tale punteggio, (Dichiarazione sostitutiva di atto notorio);
12. Studio di incidenza ambientale quando previsto dalla normativa vigente presso l'Ufficio di Compatibilità Ambientale - Dipartimento Ambiente o domanda di richiesta⁹;

⁷ = Sono ammessi i contratti di fitto e di comodato d'uso, purché bilaterali e regolarmente registrati. Nel caso di comproprietà sarà necessario fornire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del/dei comproprietario/i con la quale si autorizza il potenziale beneficiario a presentare domanda di aiuto e ad assumere gli impegni conseguenti.

⁸ = Il perfezionamento del rinnovo dovrà avvenire, pena esclusione, entro 15 (quindici) gg. dalla pubblicazione della graduatoria.

⁹ = Le autorizzazioni di cui ai punti 12 e 13 e tutte le altre autorizzazioni previste per la realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento, dovranno comunque essere acquisiti da parte del beneficiario, prima dell'inizio dei lavori.

13. Domande di richiesta di pareri di compatibilità degli interventi sul progetto da parte degli organi preposti, e tutto quanto espressamente previsto nella L.R. n. 42 del 10.11.1998 e ss.mm.ii. presso gli Uffici competenti o domanda di richiesta;
14. Planimetria dell'area di intervento, in scala non inferiore ad 1:5.000 e Stralcio corografico in scala 1:25.000 in duplice copia;
15. Solo nel caso di associazione di Comuni: atti deliberativi dei Comuni non capofila che autorizzano il Comune capofila a presentare domanda di aiuto, oltre ad approvare il progetto (almeno preliminare), con dichiarazione che l'IVA (salvo successivo rimborso) e la quota non interessata dal co-finanziamento sarò garantita con risorse proprie.

Per i soli imprenditori associati:

16. Statuto ed atto costitutivo, in copia, ed elenco dei soci;
17. Copia dell'atto con cui il CdA o l'assemblea dei soci approva il progetto di investimento e la relativa previsione di spesa, autorizza il legale rappresentante alla presentazione della domanda di aiuto e si fa carico della quota di cofinanziamento.

Per gli Enti pubblici:

18. deliberazione dell'organo competente con la quale (nel testo dell'atto) :
 - si approva il progetto (almeno preliminare) con dichiarazione che l'IVA (salvo successivo rimborso) e la quota non interessata dal co-finanziamento sarà garantita con risorse proprie, la descrizione dei vincoli insistenti nell'area interessata dall'intervento;
 - si dichiara di aver titolo a disporre, per un periodo sufficiente a soddisfare i vincoli di destinazione e gli obblighi assunti, del terreno ove si realizzerà l'intervento;
 - si dichiara di non aver beneficiato, per l'esecuzione delle opere e/o degli acquisti previsti in progetto, di precedenti e/o ulteriori aiuti pubblici, siano essi comunitari, nazionali o regionali;
 - si dichiara che l'Ente non si trova in stato di dissesto finanziario o, in caso contrario, che è stato approvato il piano di risanamento finanziario e l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;
 - si indica il nominativo del Responsabile unico del procedimento di cui all'art.7 della L.109/1994 e successive mm. e ii..

Art. 14 - Criteri di selezione

Saranno definite due distinte graduatorie: Beneficiari Pubblici e Soggetti Privati

Le proposte potranno ottenere un massimo di 80 (ottanta) punti, assegnabili secondo i Criteri di Selezione del PSR relativamente alla Misura di cui al presente Bando, approvati in occasione del I° Comitato di Sorveglianza del 13 giugno 2008 e ss.mm.ii., secondo il seguente schema:

| Criteri di selezione | | Punteggio |
|--|---|---------------|
| Azione 1 – Investimenti con finalità ambientali | A1) Superficie ricompresa in aree protette e Aree Rete Natura 2000 | Max 30 |
| | B1) Localizzazione in area D2 | 20 |
| | D1) Combinazione con altri interventi ecocompatibili e di tutela ambientale | 30 |
| Azione 2 – Investimenti selvicolturali volti a migliorare la fruizione pubblica delle aree forestali | A2) Combinazione con altri interventi ecocompatibili e di tutela ambientale | 30 |
| | C2) Estensione della superficie interessata > 2 ha (1 punto /ha) | Max 30 |
| | D2) Localizzazione in area D2 | 20 |

Specifiche criteri di selezione:

- Per l'accesso al punteggio del criterio A1) si tiene conto della superficie interessata dall'investimento come di seguito specificato:
 - per una superficie inferiore ai 10 ettari verranno attribuiti 10 punti;
 - per una superficie compresa tra 10 e 20 ettari verranno attribuiti 20 punti;
 - per una superficie superiore ai 20 ettari verranno attribuiti 30 punti.

Si fa riferimento esclusivamente alla “foresta o “zona boschiva” come definita all’art. 6 del Bando. L’attribuzione del punteggio avverrà solo se almeno il 70% dell’intervento ricade nella aree di cui al criterio A)
- Relativamente ai criteri B1) e D2) il punteggio verrà attribuito d’ufficio. Per l’accesso al punteggio si fa riferimento esclusivamente alla “foresta o “zona boschiva” come definita all’art. 6 del Bando. L’attribuzione del punteggio avverrà solo se almeno il 70% dell’intervento ricade nell’ area D2). Il proponente, al fine di usufruire di tale punteggio, dovrà presentare una **dichiarazione sostitutiva di atto notorio** contenente gli elementi necessari per l’attribuzione dello stesso.
- Relativamente ai criteri D1) e A2) il punteggio sarà assegnato in presenza di progetti e/o interventi combinati aventi finalità di tutela ambientale. **In assenza di adeguata prova documentale il punteggio non sarà attribuito.**

Per istanze relative ad entrambe le Azioni il punteggio assegnato sarà dato da $P_{tot}/2$, ove P_{tot} è il punteggio totalizzato secondo la tabella precedente.

In caso di parità di punteggio, la priorità sarà assegnata alla domanda di aiuto riferita alla superficie con estensione maggiore¹⁰, all’istanza presentata da donne¹¹ ed all’istanza presentata dal proponente più giovane.

Art. 15 - Motivi di irricevibilità e/o di esclusione

¹⁰ = solo nel caso in cui la superficie sia maggiore di 50 ha (in coerenza con la Scheda di Misura del PSR)

¹¹ = In caso di forme associate occorre che almeno il 50 % dei soci (società di persone) o soci amministratori sia di sesso femminile.

Saranno escluse le domande che non soddisfano i requisiti di ammissibilità previsti dagli artt. 5, 6 e 7 del Bando, che non presentino la documentazione di cui all'art. 13 e che non siano trasmesse con le modalità e i termini previsti dall'art. 12 del Bando.

Saranno, inoltre, esclusi i plichi pervenuti aperti o, comunque, non integri.

Le motivazioni di esclusione e/o irricevibilità risulteranno dai verbali di istruttoria ed inseriti negli elenchi delle domande non ammesse/escluse.

Art. 16 - Istruttoria, valutazione e selezione delle domande di aiuto

Il processo di istruttoria, valutazione e selezione è a cura del Responsabile di Misura, nel rispetto disposizioni definite nelle procedure attuative delle misure di investimento di cui alla DGR 519 del 12/04/2011, pubblicata sul BUR n. 11 del 16/03/2011 e consultabile sul sito www.basilicatapsr.it nella sezione documenti ufficiali.

Il processo di istruttoria si conclude, con la definizione dei seguenti elenchi per la successiva approvazione da parte della Giunta regionale:

- A. Elenco delle domande di aiuto presentate;
- B. Elenco delle domande di aiuto ammesse e finanziabili;
- C. Elenco delle domande di aiuto ammesse e non finanziabili per carenza di fondi;
- D. Elenco delle domande di aiuto non ammesse, con le relative motivazioni.

E' possibile presentare su richiesta del Responsabile di Misura documentazione integrativa ai sensi dell'art. 6 comma 1 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.

Art. 17 - Approvazione delle graduatorie e concessione degli aiuti

Con Determinazione Dirigenziale il Responsabile di Misura approva le graduatorie riferite al Bando di Misura.

Entro **15 (quindici) giorni** dalla data di pubblicazione delle graduatorie sul BUR i soggetti proponenti non soddisfatti possono presentare istanza di ricorso nelle forme ammesse dalla normativa vigente.

Il RdM, fatto salvo diversa comunicazione dell'AdG del PSR, nelle more della pubblicazione sul BUR della graduatoria potrà procedere alla consegna del provvedimento di concessione del contributo, che diventa atto giuridicamente vincolante dopo la sottoscrizione per accettazione del beneficiario.

Art. 18 – Impegni specifici collegati alla Misura e vincoli

I Beneficiari ammessi devono impegnarsi:

- a consentire ed agevolare i controlli e le ispezioni disposte dagli organismi deputati alla verifica ed al controllo ed inoltre a fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione il personale, la documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quanto necessario;
- alla presentazione delle domande di pagamento entro i termini previsti;

- alla conservazione di tutta la documentazione dimostrativa dei requisiti di accesso, di selezione/priorità, per almeno 5 anni a partire dalla data di erogazione del saldo;
- a rispettare i limiti derivanti dai vincoli di destinazione ed al periodo di non alienabilità (art. 72 Reg. CE n. 1698/2005 e ss.mm.ii.) nonché degli impegni ex-post successivi al pagamento del saldo finale ed indicazione della loro durata;
- a rispettare gli adempimenti contabili del Beneficiario, comprese le limitazioni relative alla gestione dei flussi finanziari ed ai pagamenti in contanti;
- a produrre obbligatoriamente copia conforme all'originale della documentazione di spesa tecnico/amministrativa/contabile, effettivamente sostenuta e quietanzata, relativa all'operazione finanziata;
- ad apporre obbligatoriamente sull'intera documentazione di spesa, la dicitura: *PSR Basilicata Misura 227; Titolo dell'operazione: _____*”;
- a comunicare obbligatoriamente al Responsabile di Misura, in modo puntuale e tempestivo, l'ubicazione degli archivi contenenti i documenti contabili, progettuali e amministrativi relativi all'operazione cofinanziata, al fine di consentire il corretto adempimento di quanto previsto dalle vigenti disposizioni comunitarie;
- a custodire obbligatoriamente in sicurezza i documenti giustificativi dell'operazione ammessa a cofinanziamento dalla pertinente Misura del PSR, al fine di permettere in qualsiasi momento le verifiche in capo ai competenti organismi; tale custodia dovrà essere assicurata almeno fino a **tre anni** dalla data di chiusura del PSR;
- ad adempiere agli obblighi in materia di informazione e pubblicità, anche in riferimento all'utilizzo del logo dell'Unione europea, specificando il Fondo di finanziamento, l'Asse e la Misura, secondo quanto previsto nell'Allegato VI al Reg. (CE) n. 1974/2006 e ss.mm.ii;
- ad adempiere agli obblighi connessi al monitoraggio procedurale, fisico e finanziario delle operazioni;
- a restituire obbligatoriamente le somme percepite ed eventualmente non utilizzate, ovvero non riconosciute ammissibili, maggiorate degli interessi legali;

Altri obblighi a carico del Beneficiario, saranno precisati nel provvedimento di concessione dell'aiuto, che sarà adottato dal Responsabile di Misura successivamente all'approvazione della domanda e sottoscritto dal Beneficiario per accettazione.

L'operazione di investimento che ha beneficiato del contributo del PSR non dovrà subire, nei cinque anni successivi alla decisione di finanziamento dal RdM, ovvero a decorrere dalla data di accettazione del provvedimento di concessione del contributo, modifiche sostanziali che:

- I. ne alterino **la natura** o le condizioni di esecuzione o conferiscano un **indebito vantaggio** ad una azienda o a un ente pubblico;
- II. siano conseguenza di **un cambiamento dell'assetto proprietario** di una infrastruttura;
- III. siano conseguenza della **cessazione**, della **cessione** o della **rilocalizzazione** di una attività produttiva.

Ne consegue che, dopo l'adozione del provvedimento di concessione del contributo, non è consentito **modificare in maniera sostanziale**, attraverso la concessione di varianti in corso d'opera¹², le componenti dell'operazione approvata.

Qualora nel corso del periodo vincolato intervenga, senza il concorso di cause di forza maggiore¹³ opportunamente comprovate, la **cessazione** di una attività produttiva della compagine associativa oggetto dell'operazione finanziata, come anche la cessione o **rilocalizzazione** dell'oggetto dell'investimento, i suddetti vincoli comportano l'avvio del procedimento per la pronuncia della decadenza totale dai contributi e la revoca degli stessi, nonché il recupero delle somme eventualmente già erogate.

In caso di cessione totale o parziale dell'azienda ad altro soggetto (per vendita parziale o totale dell'azienda, affitto totale o parziale ecc.), chi subentra nella proprietà o conduzione dell'azienda può assumere l'impegno del cedente per la parte residua del servizio di consulenza nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 18 delle procedure attuative delle misure di investimento approvate con DGR n. 519 del 12/04/2011 e delle vigenti disposizioni procedurali di AGEA definite nel Manuale delle procedure e dei controlli che sono disponibili e consultabili sul sito www.basilicatapsr.it.

Art. 19 - Realizzazione degli investimenti ed erogazioni degli aiuti

Il Beneficiario invia la comunicazione di inizio attività/lavori al RdM, e per conoscenza all'Organismo Pagatore, secondo quanto previsto nel provvedimento di concessione dell'aiuto, chiedendo eventualmente l'erogazione dell'anticipazione sul contributo concesso.

Per ogni avanzamento di attività, cui corrisponde una richiesta di erogazione finanziaria, i Beneficiari dovranno presentare all'OP:

1. la domanda di pagamento;
2. la documentazione probatoria della spesa effettivamente sostenuta, comprendente:
 - un rendiconto dettagliato (per singola voce di spesa) della spesa sostenuta e dei pagamenti effettuati;
 - copia conforme dei documenti giustificativi di spesa (fatture o altri documenti di forza probatoria equivalente)
 - i relativi titoli di pagamento.

I pagamenti dei Beneficiari devono essere effettuati attraverso bonifico o ricevuta bancaria (Riba), assegno bancario non trasferibile, bollettino e vaglia postale.

Non è ammesso il pagamento attraverso dazione diretta di moneta, salvo i soli casi in cui è inequivocabilmente garantita la tracciabilità della spesa e, comunque per importi non superiori a 500,00 Euro, IVA compresa se ammissibile, per singolo bene/servizio e comunque per un importo complessivo massimo non superiore al 3% del costo totale dell'investimento ammesso.

Si specifica, altresì, che per pagamenti effettuati in contanti relativi a fatture di importo superiore a 500 euro non può essere riconosciuta ammissibile alcuna spesa.

I Beneficiari devono ricevere dai propri fornitori fatture, ovvero altri documenti avente forza probatoria equivalente, nelle quali, oltre alla specifica delle voci di spesa così come da quadro economico approvato, è riportata la dicitura: "Operazione cofinanziata dal

¹² = Fatto salvo quanto previsto all'art. 21 del Bando

¹³ = Vedi art. 24 del Bando

Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata 2007-2013, Fondo FEASR; Asse 2; Misura 227; Titolo dell'operazione _____”.

Il Beneficiario invia la comunicazione di fine attività/lavori al RdM e per conoscenza all'OP, secondo quanto previsto nel provvedimento di concessione dell'aiuto.

Art. 20 – Controlli e pagamenti

I controlli da operare sulle domande di pagamento dovranno garantire la corretta attuazione dell'intervento di consulenza. Saranno effettuati controlli amministrativi su tutte le domande ammesse e controlli in loco a campione, secondo le procedure adottate dall'Organismo Pagatore con il Manuale delle procedure e dei controlli.

A seguito delle attività di controllo eseguite, l'Organismo Pagatore effettuerà i pagamenti degli aiuti spettanti ai Beneficiari.

Il Beneficiario, dopo la sottoscrizione del provvedimento di concessione dell'aiuto, presenta all'Organismo Pagatore la domanda di pagamento per ottenere la liquidazione dell'aiuto spettante. Il pagamento può essere richiesto esclusivamente sotto forma di:

- a. **domanda di pagamento dell'anticipo** si riferisce alla prima quota del finanziamento che, nella misura del 50% del contributo assentito, può essere erogata a titolo di anticipazione, previa presentazione di una garanzia bancaria o garanzia equivalente, corrispondente al 110% dell'importo dell'anticipo. Tale garanzia deve essere presentata dal beneficiario contestualmente alla richiesta di erogazione dell'anticipo;
- b. **domanda di pagamento su stato di avanzamento lavori** (si riferisce alle quote successive che possono essere erogate a stati di avanzamento dei lavori (SAL), per importi non inferiori a € 15.000 per ciascun SAL);
- c. **domanda di pagamento del saldo finale** (si riferisce all'ultima quota del finanziamento che è erogata a saldo, subordinatamente alla conclusione dell'investimento e dopo la verifica tecnico-amministrativa ed alla dimostrazione della piena e completa funzionalità degli investimenti produttivi realizzati nonché all'accertamento della spesa ammessa).

Ai fini di ciascuna delle erogazioni, i beneficiari sono tenuti a presentare la domanda di pagamento tramite le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore sul portale SIAN e a trasmettere, unitamente alla copia cartacea della domanda di pagamento generata dal portale SIAN, debitamente sottoscritta, la seguente documentazione:

Per la richiesta di **anticipazione**:

- A. la polizza fideiussoria, stipulata secondo la procedura informatizzata messa a disposizione dall' Organismo Pagatore sul portale SIAN ;
- B. dichiarazione d'inizio dell'investimento;
- C. concessione edilizia in caso di opere edili;
- D. contratto stipulato con la ditta fornitrice di macchine e attrezzature (per investimenti di solo acquisto);
- E. tutte le autorizzazioni previste per legge;

Per la richiesta di **SAL**:

- A. contabilità dei lavori eseguiti, firmata da tecnico abilitato;
- B. elenco dei giustificativi di spesa relativi agli investimenti realizzati, corredati degli estremi di pagamento e ripartiti per tipologia di investimento allo scopo di comprovare la veridicità della contabilità dei lavori eseguiti;
- C. copia delle fatture dettagliate quietanzate riferite ad ogni singolo SAL;
- D. copia della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle spese sostenute, per ogni singolo SAL, tramite bonifico bancario, con le seguenti indicazioni nella causale:
 - causale dell'operazione e Misura PSR 2007 - 2013 di riferimento;

- codice fiscale dell'ordinante;
- codice fiscale o P. IVA dell'intestatario;
- gli estremi della fattura di riferimento;

Per la richiesta di **Saldo finale**:

- A. comunicazione di fine lavori e richiesta della verifica tecnico-amministrativa ed ambientale finale;
- B. elenco dei giustificativi di spesa relativi agli investimenti realizzati, corredati degli estremi di pagamento e ripartiti per tipologia di investimento allo scopo di comprovare la veridicità delle spese sostenute;
- C. copia delle fatture dettagliate quietanzate riferite alla richiesta di saldo;
- D. copia della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle spese sostenute, in riferimento alla richiesta di saldo, tramite bonifico bancario, con le seguenti indicazioni nella causale:
 - causale dell'operazione e Misura PSR 2007 - 2013 di riferimento;
 - codice fiscale dell'ordinante;
 - codice fiscale o P. IVA dell'intestatario;
 - gli estremi della fattura di riferimento;
 - per le opere murarie, se presenti:
- a. atti di contabilità finale a firma del direttore dei lavori nonché fatture quietanzate e fiscalmente regolari;
- b. attestazione relativa al deposito dei lavori in cemento armato, presso il Dipartimento "Infrastruttura e Mobilità" (ex Genio Civile) del territorio di competenza;
- c. certificato di collaudo statico delle strutture in cemento armato e metalliche, ai sensi dell'art. 7 della Legge 6.11.1971, n° 1086;
- d. certificato di agibilità¹⁴, e nel caso di impossibilità di acquisire tempestivamente il suddetto certificato, dichiarazione di ultimazione dei lavori e di conformità al progetto approvato a firma del Direttore dei lavori, secondo la normativa vigente;
- E. dichiarazione del Direttore dei Lavori che le opere non ispezionabili sono conformi agli elaborati tecnici;
- F. scheda sull'impiego di manodopera in fase di cantiere e ad investimento a regime;
- G. dichiarazione giurata del titolare o del legale rappresentante attestante che l'azienda rispetta le vigenti norme ambientali.

La richiesta deve essere corredata, inoltre, delle seguenti dichiarazioni, attestanti in particolare:

- I. la conformità della documentazione prodotta in copia o risultante sinteticamente da elenchi o altri elaborati ai documenti originali e che questi ultimi sono fiscalmente regolari;
- II. che la documentazione prodotta si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione del programma oggetto della specifica domanda di contributo;
- III. che tutti i materiali, macchinari, impianti ed attrezzature relativi alle spese documentate sono stati acquisiti ed installati nello stabilimento di cui si tratta allo stato "nuovi di fabbrica";
- IV. che le spese non si riferiscono a materiali di consumo, ricambi, manutenzioni e non riguardano la gestione;
- V. che le forniture sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli già evidenziati.

¹⁴ = Nel caso sia disponibile il certificato di agibilità la documentazione di cui ai precedenti punti (b) e (c) non è obbligatoria,

Quanto sopra indicato per i SAL ed il Saldo Finale, può essere integrato da ulteriori documenti nei casi in cui se ne riscontri la necessità.

Art. 21 - Varianti e proroghe

Non sono ammesse varianti sostanziali del progetto ammesso.

E' da considerare **variante** in corso d'opera ogni cambiamento che comporta modifica del progetto originariamente approvato e, più in particolare:

- modifiche tecniche delle operazioni approvate;
- modifiche del quadro economico originario.

Ogni variante deve essere preventivamente richiesta dal Beneficiario al Responsabile di Misura (ed inoltrata per conoscenza all'Organismo Pagatore), per lo svolgimento dei conseguenti procedimenti amministrativi. La richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica, dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante.

L'istruttoria per la concessione di varianti tiene conto dei limiti e dei vincoli relativi ai cambiamenti dell'assetto proprietario di un'infrastruttura od anche della cessazione o rilocalizzazione di una attività produttiva, così come disciplinati dal Bando.

Possono essere concesse varianti a condizione che, l'iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva, che i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le finalità della misura e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto.

Ove concessa, una variante non può, in ogni caso, comportare un aumento del contributo originariamente concesso. Eventuali maggiori spese, pertanto, rimangono ad esclusivo carico del Beneficiario.

Non può essere autorizzata una variante che comporti una modifica del punteggio attribuibile e tale da far perdere all'operazione stessa i requisiti sulla base dei quali è stata attribuita la priorità ed, in conseguenza, collocata in posizione utile per l'autorizzazione al finanziamento.

Non è oggetto di variante il riutilizzo di eventuali economie derivanti dalla realizzazione dell'investimento, se rientranti nel limite del 20%.

Non sono considerate varianti gli adeguamenti tecnici del progetto, ovvero modifiche riferite a particolari soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi comprese l'adozione di soluzioni tecniche migliorative. Tali adeguamenti dovranno essere contenuti entro un importo non superiore al 5% delle singole categorie dei lavori del computo metrico ammesse e approvate, non dovranno comportare un aumento del costo totale dell'investimento ed in ogni caso non potranno oltrepassare la soglia del 10% in più o in meno, rispetto al totale della spesa ammessa.

Non sono considerate, altresì, varianti i casi di **aumento dei prezzi di mercato, di cambio di fornitore** e/o della **marca** della macchina o dell'attrezzatura, anche in riferimento alla sostituzione di macchinari ed attrezzature diventate nel frattempo obsolete, che determinano variazioni non superiori al 10% del costo totale dell'operazione finanziata. La eventuale maggiore spesa derivante dai suddetti casi, pertanto, rimane a carico esclusivo del Beneficiario.

Qualora intervengano modificazioni del quadro economico originario non eccedenti il 5% del costo totale dell'investimento ammesso, il Beneficiario, previa opportuna giustificazione

tecnica e relativa comunicazione al Responsabile di Misura, può procedere alla realizzazione di tali modificazioni, che potranno essere approvate direttamente in fase di accertamento finale da parte del soggetto controllore.

In tutti gli altri casi, come già anticipato, le varianti dovranno essere preventivamente autorizzate dal Responsabile di Misura con apposito provvedimento.

I lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l'inoltro della richiesta e prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione della variante non comporta alcun impegno da parte dell'Amministrazione e, nel caso di mancata approvazione della stessa, le spese eventualmente sostenute restano a carico esclusivo del Beneficiario.

In ogni caso, la realizzazione di una variante non autorizzata comporta il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante, purché l'investimento realizzato conservi la sua funzionalità. In tale caso, quindi, sono riconosciute solo le spese approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di cui al provvedimento di concessione del contributo, non interessate al progetto di variante.

Nel caso in cui l'investimento realizzato non conservi la funzionalità a seguito di variante, invece, si procederà alla revoca totale del contributo concesso.

Per la realizzazione di opere e lavori pubblici, le varianti in corso d'opera sono concesse comunque nei limiti della normativa vigente in materia di lavori pubblici.

Rispetto a quanto previsto nel provvedimento di concessione sottoscritto per accettazione dal Beneficiario, durante l'attuazione dell'investimento ammesso a cofinanziamento, potrebbero rendersi necessarie **proroghe** dei termini per l'avvio e/o la conclusione dell'operazione.

Pur dovendosi attenere alla data prevista nei provvedimenti di concessione, tuttavia può essere concessa una proroga (eccezionalmente anche più di una) in presenza di cause ostative, oggettivamente valutabili, che impediscono l'avvio/conclusione dell'operazione entro il termine stabilito, indipendentemente dalla volontà del Beneficiario.

Le proroghe devono essere preventivamente richieste al Responsabile di Misura e per conoscenza all'Organismo Pagatore.

Il RdM concede l'eventuale autorizzazione con proprio provvedimento, dandone comunicazione al Beneficiario e per conoscenza all'Organismo Pagatore.

La concessione della proroga, comunque ad insindacabile discrezione del RdM, non può prevedere una durata superiore al termine utile per l'applicazione del disimpegno automatico.

Art. 22 - Riduzioni, esclusioni, sanzioni, revoche, recuperi

Qualora a seguito dei controlli a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuato, sia che si tratti di controllo in loco, sia che ritratti di controlli ex post, dovessero essere rilevate spese non ammissibili, parzialmente o totalmente, infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità, saranno applicate riduzioni ai contributi concessi, fino all'esclusione dagli stessi, e, se del caso, sanzioni, con il relativo recupero delle somme indebitamente percepite ovvero delle somme relative alle sanzioni irrogate, secondo le disposizioni vigenti adottate da AGEA-OP con il Manuale delle procedure e dei controlli.

Art. 23 - Recesso / Rinuncia dagli impegni

Per recesso dagli impegni assunti s'intende la rinuncia volontaria al contributo.

L'istanza di rinuncia deve essere presentata dal Beneficiario al Responsabile di Misura e per conoscenza all'Organismo Pagatore.

In linea generale, il recesso dagli impegni assunti con la sottoscrizione del provvedimento di concessione dell'aiuto, è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.

Non sarà invece ammesso nei seguenti casi:

- dopo che al Beneficiario è stata comunicata la presenza di irregolarità nella documentazione relativa all'operazione ammessa;
- quando è stata avviata la procedura per la pronuncia della decadenza dagli aiuti;
- quando è stata inviata al Beneficiario la comunicazione che annuncia lo svolgimento di un controllo in loco.

Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

Per quanto non specificato si rimanda alle vigenti disposizioni procedurali di AGEA definite nel Manuale delle procedure e dei controlli.

Art. 24 - Cause di forza maggiore

Costituiscono causa di forza maggiore e relativa documentazione probante:

- a. il **decesso** del Beneficiario, **comprovato da certificato di morte**;
- b. l'**incapacità professionale** di lunga durata del Beneficiario (malattie, incidenti, ecc.), **comprovata da eventuale denuncia di infortunio, certificazione medica attestante lungo degenza e attestante che le malattie invalidanti non consentano lo svolgimento della specifica attività professionale**;
- c. l'**esproprio per pubblica utilità** di una parte rilevante dell'azienda che non consenta la prosecuzione delle attività, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno, **comprovato da provvedimento dell'autorità pubblica che attesta lo stato di somma urgenza e dispone l'esproprio o l'occupazione indicando le particelle catastali interessate**;
- d. **calamità naturale grave**, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superficie agricola dell'azienda, **comprovato da provvedimento dell'autorità competente che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato, o in alternativa, certificato rilasciato da autorità pubbliche**; ;
- e. **fitopatie** che colpiscano in tutto in parte la superficie aziendale, **comprovate da ordine di estirpazione da parte dell'autorità competente**.

La documentazione probante deve essere notificata dal Beneficiario (soggetto interessato in caso di decesso, o incapacità di lunga durata, del beneficiario) al Responsabile di Misura, e per conoscenza all'Organismo Pagatore, **entro 30 giorni lavorativi**, a decorrere dal giorno in cui si verifica l'evento, ai sensi dell'articolo 33 paragrafo 2 del Reg. CE n. 963/03.

Qualora intervengano cause di forza maggiore di cui ai precedenti lettera a) *Decesso del beneficiario*, e lettera b) *Incapacità professionale di lunga durata*, comprovate dalle opportune documentazioni giustificative, è possibile modificare l'**assetto proprietario**, a condizione che il soggetto subentrante abbia gli stessi requisiti di ammissibilità previsti nel Bando e che non vengano modificate le condizioni che hanno consentito l'assegnazione dell'aiuto sulla base della procedura istruttoria adottata.

Art. 25 - Responsabile del procedimento

Il Responsabile di Misura è il Dirigente pro-tempore dell'Ufficio Produzioni Vegetali e Silvicoltura Produttiva dott. Rocco Vittorio Restaino – il Responsabile del procedimento amministrativo è il dott. Luigi Viviano.

Art. 26 - Informazione e pubblicità

Tutti gli atti collegati al presente Bando di Misura saranno pubblicati:

- ✓ sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata (BUR);
- ✓ sul sito web della Regione Basilicata (www.basilicatanet.it);
- ✓ sul sito web dedicato del PSR Basilicata 2007-2013 (www.basilicatapsr.it);
- ✓ sul sito web di ARBEA (www.arbea.basilicata.it).

Le azioni informative e pubblicitarie devono essere realizzate in conformità a quanto riportato nell'allegato VI, con particolare riferimento ai punti 2, 3 e 4 del Reg. (CE) n. 1974/06 e ss.mm.ii, anche in riferimento all'utilizzo del logo dell'Unione Europea.

In particolare, per le operazioni che comportino investimenti materiali, il Beneficiario è tenuto a:

- ✓ affiggere una targa informativa per gli investimenti di costo complessivo **superiore a euro 50.000,00**.

I Beneficiari assumeranno opportune azioni in materia di informazione e pubblicità ai sensi dell'art. 76 Reg (CE) 1698/2005 e ss.mm.ii. e dell'art. 58 del Reg CE 1974/2006 e ss.mm.ii.

Per informazioni relative al Bando rivolgersi all'Ufficio Rapporti con il Pubblico del Dipartimento Agricoltura S.R.E.M.: tel 0971/668735 – 668703 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì, martedì e giovedì anche dalle ore 16.00 alle ore 17.30.

Art. 27 - Disposizioni finali

Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente atto è devoluto al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20.12.2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27.02.2007 e successive modificazioni ed integrazioni, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare¹⁵.

Coloro che intendono utilizzare questa modalità possono presentare un'apposita istanza utilizzando il modello disponibile sul portale SIAN agli utenti abilitati anche attraverso il sito www.agea.gov.it.

¹⁵ Circolare AGEA n. 184/2011 che introduce la Clausola compromissoria – Determinazione n. 72/2010 del Titolare dell'Ufficio Monocratico AGEA.

Per le controversie non rientranti nel campo di applicazione della clausola compromissoria di cui al precedente articolo 15, sarà competente in via esclusiva il foro di Potenza.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente, in particolare alle Procedure attuative delle Misure di Investimento di cui alla DGR n. 519/2011, che fanno parte integrale e sostanziale del presente Bando.

Tutte le informazioni contenute nella domanda hanno valenza di autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445. Le accertate false dichiarazioni comporteranno, oltre alla denuncia alla competente autorità giudiziaria:

- la revoca del finanziamento concesso;
- l'immediato recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di legge;
- l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme comunitarie;
- l'esclusione della possibilità di richiedere nuovi finanziamenti a valere sulle misure del PSR Basilicata.

Art. 28 – Allegati

E' allegato al presente Bando:

Allegato 1: Format Scheda di Progetto

ALLEGATO 1 – FORMAT SCHEDA PROGETTO

Il Proponente

Denominazione:

CUAA / CF / P. IVA:

Forma Giuridica:

Rappresentante Legale:

Indirizzo:

Telefono:

Mail:

Comune

Associazione di Comuni

Amministrazione separata per
usi civici

Ente gestore di aree protette

Persona fisica

Persona giuridica

L'AZIENDA

Descrizione della superficie sulla quale si vuole realizzare l'intervento, degli obiettivi ambientali e/o volti a migliorare la fruizione pubblica del bosco.

IL PROGETTO

Descrizione degli interventi, del contesto ambientale e forestale di riferimento, delle azioni che si intendono espletare.

SUPERFICIE AZIENDALE A BOSCO

| Comune | Foglio | Particella | Possesso ¹⁶ | Superficie (ha) | Superficie in Zona Natura 2000 / Area Protetta |
|--------|--------|------------|------------------------|-----------------|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

SUPERFICIE FORESTALE INTERESSATA DAL PROGETTO

| Comune | Foglio | Particella | Possesso ¹⁷ | Superficie interessata (ha) | Superficie in Zona Natura 2000 / Area Protetta |
|--------|--------|------------|------------------------|-----------------------------|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

PIANO FINANZIARIO (costo complessivo)¹⁸

¹⁶ = Indicare P = Proprietà, F = Affitto, C = Comodato e A e specificare = Altro

¹⁷ = Indicare P = Proprietà, F = Affitto, C = Comodato e A e specificare = Altro

| VOCE DI COSTO¹⁹ | Costo in € (IVA esclusa) |
|--|---------------------------------|
| Realizzazione di investimenti con finalità ambientali - Azione 1 | |
| Realizzazione di investimenti selvicolturali volti a migliorare la fruizione pubblica - Azione 2 | |
| 1.Acquisti | |
| 2.Spese generali | |
| 3.Spese per la progettazione | |
| | |
| TOTAL E | |

Il totale dei punti 1.,2.,3.,4. dovrà essere pari al 10%.

ANALISI DEI COSTI

*Descrizione di dettaglio ed analisi delle voci di costo di cui alla tabella precedente.
Illustrazione della metodologia seguita per la loro determinazione.*

¹⁸ = Quota pubblica + quota privata

¹⁹ = Cfr. art. 8 del Bando

PIANO DEGLI INVESTIMENTI PROPOSTI CON INDICAZIONE DEL RELATIVO IMPORTO DI SPESA SUDDIVISO PER TIPOLOGIA D'INVESTIMENTO

AZIONE 1 – Realizzazione di investimenti con finalità ambientali

| Tipologia di investimento | €/ha | Superficie (ha) | Costo Investimento € |
|---------------------------|------|-----------------|----------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTALE | | | |

AZIONE 2 – Realizzazione di investimenti selvicolturali volti a migliorare la fruizione pubblica delle aree forestali

| Tipologia di investimento | €/ha | Superficie (ha) | Costo Investimento € |
|---------------------------|------|-----------------|----------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTALE | | | |

| Costi di lavori in economia, acquisti, spese generali e progettazione | % | € | TOTALE |
|---|---|---|--------|
| | | | |
| TOTALE GENERALE | | | |

*Il Tecnico
(Firma e timbro leggibili)*